

REGIONE MARCHE – L.R. 5 dicembre 2011, n. 25: Disciplina dell'attività di tintolavanderia.

(B.U.R.M. n. 112 del 29 dicembre 2011)

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

*Art. 1
(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina l'attività di tintolavanderia, così come definita dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

*Art. 2
(Competenze della Regione)*

1. Compete, in particolare, alla Regione:

a) identificare i diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006;

b) definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 84/2006, nonché le modalità di svolgimento degli esami;

c) approvare le modalità per lo sviluppo del settore, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 84/2006, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi.

2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 1 e approva i modelli per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) previste dalla legge.

3. La Giunta regionale promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 84/2006.

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 84/2006, la Giunta regionale si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione). Il Comitato medesimo esprime parere sull'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

*Art. 3
(Competenze delle Province e dei Comuni)*

1. Compete, in particolare, alle Province:

- a) autorizzare le iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) rilasciare l'abilitazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 84/2006.

2. Compete, in particolare, ai Comuni:

- a) accertare il conseguimento del periodo di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), della legge 84/2006;
- b) accertare il possesso del diploma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006;
- c) approvare il regolamento di cui all'articolo 6;
- d) esercitare la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 7;
- e) applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8.

*Art. 4
(Esercizio dell'attività)*

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

2. Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, che svolge l'attività prevalentemente e professionalmente nella sede dell'impresa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività.

5. L'ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede o la designazione di un nuovo responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

*Art. 5
(Trasferimento, sospensione
e cessazione dell'attività)*

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro trenta giorni dalla data di trasferimento, fatto salva la necessità di presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni della legge 84/2006, della presente legge o del regolamento comunale di cui all'articolo 6, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure e i termini stabiliti nel regolamento comunale medesimo. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

3. La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al Comune, tramite lo

sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro trenta giorni.

4. Il titolare dell'attività comunica al Comune la sospensione dell'attività, indicandone la data di ripresa. Al termine del periodo di sospensione l'attività si intende riavviata, salvo diversa comunicazione.

Art. 6
(Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regola i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 7
(Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 4, comma 2, da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.

Art. 8
(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:

- a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- b) per lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500,00 a euro 1.000,00;
- c) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- d) per l'esercizio dell'attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- e) per la mancata presentazione della SCIA in caso di ampliamento dei locali: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
- f) per la mancata presentazione della SCIA in caso di trasferimento in altra sede: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;
- g) per la mancata esposizione di copia della SCIA nei locali destinati all'attività: da euro 250,00 a euro 500,00;
- h) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
- i) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
- l) per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 800,00;
- m) per la mancata comunicazione prevista dall'articolo 9, comma 1: da euro 1.000,00 a

euro 5.000,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro i due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni adottano o adeguano il regolamento di cui all'articolo 6 entro sei mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 84/2006.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, lì 5 Dicembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a)

Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è il seguente:

"Art. 2 - (*Definizione dell'attività e idoneità professionale*) - *Omissis*

2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
 - 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Omissis"

Nota all'art. 2, comma 1, lett. b)

Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è il seguente:

"Art. 2 - (Definizione dell'attività e idoneità professionale) - Omissis

4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.

Omissis".

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c)

Il testo delle lettere a), b), c), e d) del comma 2 dell'articolo 3 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è il seguente:

"Art. 3 - (Competenze delle regioni) - Omissis

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;
- b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
- c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
- d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la

raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

Omissis"

Nota all'art. 2, comma 3

Il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l. 22 febbraio 2006, n. 84

(Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è il seguente:

"Art. 3 - (*Competenze delle regioni*) - *Omissis*

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

Omissis

e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

Omissis"

Note all'art. 2, comma 4

- Il testo della lettera f), del comma 2, dell'articolo 3 della l. 22 febbraio 2006, n. 84

(Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è il seguente:

"Art. 3 - (*Competenze delle regioni*) - *Omissis*

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

Omissis

f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

Omissis".

- Il testo dell'articolo 7 della l.r 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

"Art. 7 - (*Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana*) - 1. Quale organismo di confronto sui temi dello sviluppo produttivo regionale, nonché ai fini della redazione della proposta di piano, di cui all'articolo 3, e delle disposizioni di attuazione, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, il quale ha altresì il compito di fornire elementi utili per il monitoraggio degli interventi.

2. Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di industria e artigianato o suo delegato. In esso sono presenti rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigiano, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Il Comitato di concertazione si avvale di un comitato tecnico, formato da rappresentanti delle organizzazioni, di cui al comma 2, e da funzionari della struttura regionale predetta."

Nota all'art. 3, comma 1, lett. b)

Per il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84

(Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), vedi nella nota all'art. 2, comma 1, lett. a).

Nota all'art. 3, comma 2, lett. a)

Per il testo delle lettere b) e d) del comma 2, dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), vedi nella nota all'art. 2, comma 1, lett. a).

Nota all'art. 3, comma 2, lett. b)

Per il testo della lettera c) del comma 2, dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), vedi nella nota all'art. 2, comma 1, lett. a).

Note all'art. 4, comma 2

- Per il testo del comma 2 dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), vedi nella nota all'art. 2, comma 1, lett. a).

- Il testo del comma 1 dell'articolo 4 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è il seguente:

"Art. 4 - (*Modalità di esercizio dell'attività*) - 1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Omissis".

Note all'art. 9, comma 1

Per il testo del comma 2, dell'articolo 2 della l. 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), vedi nella nota all'art. 2, comma 1, lett. a).

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale, n. 134 del 5 ottobre 2011;
- * Relazione della III Commissione assembleare permanente in data 26 ottobre 2011;
- * Parere del Consiglio delle autonomie locali del 4 novembre 2011;
- * Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 novembre 2011, n. 60.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
LAVORO**